

Agenzia Regionale per i Parchi

# Linee Guida per la semplificazione e standardizzazione delle procedure per il rilascio dei nulla-osta. LR 29/1997 art.28.

Dirigente Area Pianificazione e Rappresentazione del territorio - Silvia Montinaro  
Estensori: Erica Peroni, Luigi Dell'Anna, Alessandra Catena, Dario Capizzi  
20/10/2015

# Sommario

Introduzione .....	2
PRIMA PARTE .....	3
I.    NATURA GIURIDICA DEL NULLA-OSTA .....	3
1.1    L’istituto del “parere” .....	4
2.    AMBITO DI APPLICAZIONE .....	5
2.1    Ambito territoriale .....	5
2.2    Tipologie di interventi, impianti, opere, attività .....	5
3)    PROCEDIMENTO .....	8
3.1    Premesse .....	8
3.2    Presentazione dell’Istanza .....	8
3.3    Trasmissione dell’Istanza .....	10
3.4    Termini del procedimento e silenzio-assenso .....	11
3.5    Misure anticorruzione e trasparenza .....	12
3.6    Istruttoria .....	12
3.7    Preavviso di diniego, motivi ostativi e osservazioni .....	14
3.8    Rilascio o diniego del nulla-osta .....	14
3.9    Prescrizioni .....	14
3.10    Pubblicazione .....	15
3.11    I Tempi di validità .....	16
4.    RACCORDO CON ALTRE PROCEDURE (Valutazione di Incidenza, Autorizzazione Paesaggistica) .....	17
SECONDA PARTE .....	18
PROPOSTE PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DEL SERVIZIO .....	18
Fornire informazioni al cittadino da pubblicare sul sito istituzionale dell’Area protetta .....	18
Uniformare e stabilire dei criteri comuni sui diritti di istruttoria .....	18
Archivio/Banca dati informatica .....	18
ALLEGATO I – MODULO TIPO PER ISTANZA RILASCIO NULLA-OSTA/”PARERE” .....	22



## Introduzione

Al fine di favorire la semplificazione e la standardizzazione delle procedure per il rilascio dei nulla-osta nelle aree protette regionali, l'Agenzia Regionale per i Parchi ha predisposto queste linee-guida con l'obiettivo di semplificare e rendere quanto più chiare e trasparenti possibile le modalità di rilascio dei nulla-osta nelle aree naturali protette regionali, sia per gli uffici delle aree protette che per i cittadini, e di uniformare le procedure per trasmettere ai cittadini una coerenza di fondo del sistema, pur mantenendo le peculiarità proprie di ogni area protetta.

Il documento è composto da una prima parte contenente gli adempimenti previsti a norma di legge, definendo la natura giuridica, gli ambiti di applicazione, gli aspetti procedurali ed i contenuti essenziali per il rilascio del nulla-osta. Nella seconda parte i suggerimenti per migliorare le prestazioni in termini di semplificazione, economicità, trasparenza del procedimento, sia nei confronti dei cittadini, che all'interno degli uffici dell'area protetta.

Copia

# PRIMA PARTE

## I. NATURA GIURIDICA DEL NULLA-OSTA

La natura giuridica del nullaosta, derivante dagli art.13 della L 394/91, ripreso dall'art.28 della LR 29/97, è sostanzialmente condivisa quale atto di assenso con cui un Parco o Riserva esprime il consenso, nella misura in cui è verificata la conformità tra le disposizioni delle misure di salvaguardia specifiche previste dalla legge istitutiva, del piano e del regolamento, nonché il rispetto dei criteri di gestione forestale di cui all'art.33 della LR 29/1997 e gli interventi, opere ed attività all'interno dell'Area Protetta, in funzione del rilascio delle relative concessioni o autorizzazioni.

In base alle disposizioni della legislazione vigente in materia, nazionale e regionale (cf. L. 394/91 art. 13, LR 29/1997 art. 28)<sup>1</sup>, il nulla-osta si configura quale:

- provvedimento di **competenza dell'Ente di gestione** dell'area naturale protetta regionale (d'ora in poi "EdG") di **verifica della conformità** di interventi, impianti, opere, alle disposizioni delle **misure di salvaguardia** previste dall' all'art.8 della LR 29/97 e dalla legge istitutiva, del **piano** e del **regolamento**, nonché il rispetto dei criteri di gestione forestale di cui all'art.33 della LR 29/1997 delle aree naturali protette regionali. La valutazione contenuta nel nulla-osta trae legittimazione dalle disposizioni contenute negli atti istitutivi e negli strumenti di pianificazione e

<sup>1</sup> Aree naturali protette nazionali - L394/91, art. 13 Nulla osta:

“1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta”.

Aree naturali protette regionali – LR29/1997, art. 28 Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione:

“1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991. Ai fini dell'acquisizione del nulla osta, le amministrazioni interessate convocano apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater della l. 241/1990 e successive modifiche e dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modifiche.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 verifica la conformità con le norme di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), con il piano e con il regolamento dell'area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 33.

3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della l. 394/1991.

4. L'ente di gestione dell'area naturale protetta interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale e ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area naturale protetta.

4 bis. Nel caso di interventi abusivi previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e di inerzia dell'ente di gestione dell'area naturale protetta o del comune nell'adozione degli atti di cui, rispettivamente, al comma 3 del presente articolo e al comma 2 del citato articolo 31, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi e ordina essa stessa la riduzione in pristino. Qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla riduzione in pristino disposta dalla Regione, l'opera abusiva e l'area prevista dal comma 3 dell'articolo 31 del d.p.r. 380/2001 sono acquisiti al patrimonio della Regione medesima che provvede altresì alla demolizione dell'opera ai sensi della normativa vigente. (10o1)”

- gestione dell'Area protetta che ne costituiscono, pertanto, parametri tecnico-normativi necessari ed indefettibili;
- provvedimento endoprocedimentale, in quanto **legato alla emissione di concessioni o autorizzazioni** da parte delle Amministrazioni competenti per l'adozione del provvedimento finale (autorità decidente);
  - provvedimento sempre necessario, fatte salve le eventuali esclusioni previste dalle normative, in caso di concessioni o autorizzazioni relative a **interventi, impianti, opere, all'interno dell'Area protetta**.
  - provvedimento **preventivo rispetto a qualsiasi atto autorizzativo finale di altre amministrazioni** salvo il caso in cui non sia diversamente previsto dalla legislazione vigente;
  - provvedimento **autonomo rispetto a qualsiasi atto permissivo di altre amministrazioni** cui dare autonoma evidenza, verso cui è possibile fare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale nel previsto termine di 60 giorni. Avverso il provvedimento di rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi della L 349/86.

## 1.1 L'istituto del “parere”

La recente giurisprudenza (sentenza n.457 del 05/11/2012 TAR Abruzzo Pescara, sentenza n. 171 del 06/07/2012 Corte Costituzionale, parere prot.644210 del 19/11/2014 dell'Area Affari Giuridici e Legali - vedi Allegato II) stabilisce che l'Ente Parco deve potersi esprimere anche su tutti quegli interventi/attività che potrebbero avere ricadute sull'ambiente, indipendentemente dal fatto che richiedano concessioni o autorizzazioni. Questo in base al principio costituzionale per cui l'ambiente è un bene comune la cui tutela è prevalente rispetto ad altri interessi.

Pertanto, al fine di verificare in via preventiva l'eventuale incompatibilità con le misure di salvaguardia di cui all'art.8 della LR 29/97, delle norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva dell'AP, del piano e del regolamento approvati, per prevenire danni al paesaggio e agli ambienti naturali tutelati, nonché interventi repressivi e sanzionatori successivi a carico dei privati, è opportuno che venga soggetto a preventivo **parere obbligatorio e vincolante** dell'Ente di gestione lo svolgimento di “attività” che non prevedano concessioni e autorizzazioni, anche se non consistenti in “interventi, impianti, opere”, e comunque previste dalle misure di salvaguardia e dal regolamento, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a-j, come “attività consentite”.

Questo principio introduce la necessità di effettuare una verifica di compatibilità di impianti, opere, interventi, attività che non richiedono ulteriori autorizzazioni/concessioni, con gli obiettivi di tutela conferiti all'AP con la legge istitutiva, e le misure di salvaguardia della LR 29/97 (art.8). In questo caso l'espressione dall'AP non si configura come rilascio di nulla-osta ex art.28, ma come “parere” in cui si conferma la compatibilità dell'intervento con i suddetti obiettivi di tutela.

Per dare cogenza a questa linea di indirizzo, dovranno essere introdotti nei singoli Regolamenti o, in caso di nuova istituzione di AP, nella legge istitutiva, la necessità di preventivo parere obbligatorio e vincolante in relazione alle “attività” consentite ed eventuali “interventi, impianti, opere” che non prevedano concessioni e autorizzazioni.

Nelle more di un recepimento nei Regolamenti delle AP di questo principio, gli Enti di Gestione potranno informare tramite i propri canali istituzionali di comunicazione (sito web, ecc.) dell'opportunità di richiedere detto parere in relazione alle tipologie di attività di cui al par.1.2.3 . In questa fase la richiesta del parere non sarebbe obbligatoria, ma consentirebbe agli Enti di Gestione un controllo sulle attività che potrebbero avere ricadute sull'ambiente naturale, ed assicurerebbe ai cittadini interessati di operare nel rispetto nelle norme di tutela.

In questo modo si chiarirebbe che eventuali interventi in contrasto con gli obiettivi di tutela sarebbero perseguitibili non in quanto realizzati in assenza di nulla-osta (art.38 della LR 29/97), ma in quanto hanno compromesso la “salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat” (comma 2 art.27 della LR 29/97).

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

### 2.1 Ambito territoriale

L' art.28 della LR 29/1997 delimita l'ambito territoriale di applicazione del nulla-osta al territorio dell'Area naturale protetta, intendendo per *Area naturale protetta i Parchi e le Riserve naturali*.

All'interno dell'area contigua non si prevede la richiesta del nulla-osta.

Per quanto riguarda i Monumenti Naturali, avendo essi finalità di tutela (vedi art.2 LR 29/97) analoghe alle aree protette (come definite nell'art.5 LR 29/97 – Parchi e Riserve), sempre al fine di verificare in via preventiva l'eventuale incompatibilità di interventi ed attività con le misure di salvaguardia di cui all'art.8 della LR 29/97, delle norme di salvaguardia previste dal decreto istitutivo e dal regolamento approvato, è opportuno applicare le disposizioni relative ai **nulla-osta** ex art.28 della LR 29/97 ed al **parere** di cui al paragrafo precedente. A tal fine gli Enti di Gestione dovranno introdurre nel Regolamento o, in caso di nuova istituzione, andrà prevista nel decreto istitutivo la necessità del **nulla-osta** ex art.28 della LR 29/97 in caso di concessioni e autorizzazioni per “interventi, impianti, opere” e di **parere** obbligatorio e vincolante in relazione alle “attività” consentite ed eventuali “interventi, impianti, opere” che non prevedano concessioni e autorizzazioni. Dovrà altresì specificarsi che nulla-osta e parere saranno rilasciati dall'Ente di gestione del Monumento Naturale, eventualmente avvalendosi, in mancanza delle appropriate figure professionali per gli aspetti tecnico-naturalistici, del supporto delle strutture regionali competenti in materia di aree naturali protette.

### 2.2 Tipologie di interventi, impianti, opere, attività

La LR 29/1997 stabilisce che “il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla-osta dell'ente di gestione”.

Il nulla-osta risulta pertanto un atto endoprocedimentale funzionale ad atti permissivi rilasciati da altre amministrazioni, e che sia legato ad interventi, impianti ed opere, riassumibili in:

1. interventi, impianti, opere ed attività per cui non è richiesto né nulla-osta né parere (attività “libere”).
2. interventi, impianti, opere ed attività per cui va richiesto il nulla-osta sensu art.28 della LR 29/97
3. interventi, impianti, opere ed attività che – pur non richiedendo altre autorizzazioni/concessioni prevedono una forma di parere dell'area protetta. In questa categoria rientrano tutte le attività/interventi non espressamente vietate in base alle misure di salvaguardia o piano/regolamento, e comunque potenzialmente contrastanti con gli obiettivi di tutela dell'AP.

#### 2.2.1 Tipologie di interventi, impianti, opere, non assoggettate a nulla-osta né a “parere”

Non vanno sottoposte a richiesta di nulla-osta o “parere” né ad alcuna comunicazione le attività legate alle ricorrenti pratiche agricole e zootecniche, come consentite dagli atti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione, tutela e gestione dell'Area protetta (es. semine, arature, sfalci, pascolo, movimenti di terra per finalità agricole...).

#### 2.2.2 Tipologie di interventi, impianti, opere assoggettate a nulla-osta

Si possono individuare due casistiche per il rilascio del nulla-osta in base alla tipologia di provvedimenti autorizzativi richiesti: i primi sono espressi in funzione di autorizzazioni/concessioni che prevedono un atto finale, i secondi sono espressi in funzione di autorizzazioni semplificate, che possono essere effettuate tramite comunicazioni (tipo DIA, SCIA...), che prevedono però un'attesa di 30 giorni

- I) N.O. richiesti per interventi, impianti ed opere che richiedono concessioni/autorizzazioni – il nulla-osta è preventivo al rilascio del provvedimento finale.

Di seguito si elencano gli interventi, impianti ed opere più ricorrenti all'interno di un'area protetta, seguiti dall'Autorità competente per il rilascio del provvedimento finale, e dalla denominazione del provvedimento concessorio/autorizzativo:

Autorizzazioni per opere edilizie – Comuni – Permesso di costruire (art.10 DL 380/2001 e ss.mm.ii.)

Autorizzazioni impianti produzione energia (da fonti rinnovabili sopra una certa potenza) – Province – Autorizzazione Unica

Autorizzazioni impianti a rete (ampliamenti cabine e reti elettriche, condotte idriche, condotte gas, opere fognarie, antenne ...) – Comune/Provincia – Autorizzazione Unica

Autorizzazioni lavori su strade (strade Regionali/Provinciali/Comunali)<sup>2</sup> – Regioni/Province/Comuni – Autorizzazione all'esecuzione di lavori, concessione di occupazione suolo pubblico

Autorizzazioni Cartelli e Insegne pubblicitari (strade Regionali/Provinciali/Comunali) – Regioni/Province/Comuni – Autorizzazione all'installazione di cartello o altro mezzo pubblicitario

Opere difesa idraulica/bonifica – Provincia – Autorizzazione all'esecuzione di opere idrauliche/opere di bonifica

Scavi archeologici – Soprintendenza per i Beni Archeologici competente/Comuni – Concessione di ricerca<sup>3</sup>/ Concessione di occupazione suolo pubblico

Indagini geognostiche (su terreni pubblici) – Comuni - Concessione di occupazione suolo pubblico

Autorizzazioni per interventi forestali – Province – Autorizzazione al taglio

Apertura pozzi, captazioni – Provincia – Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, concessioni piccole derivazioni acque pubbliche

Autorizzazioni per interventi sul verde pubblico/privato (abbattimenti, potature...) – Comuni - Autorizzazione per interventi sul verde pubblico/privato

Autorizzazioni per uso civico di legnatico – Università agraria/Comune – Autorizzazione all'uso civico di legnatico

Autorizzazioni per eventi e manifestazioni – Comuni – Autorizzazione alla manifestazione, concessione di occupazione suolo pubblico

Autorizzazioni per riprese cinematografiche – Comuni - Autorizzazione a riprese, concessione di occupazione suolo pubblico

Autorizzazione Trasformazione pascoli permanenti (eccetto nei Siti Natura 2000) - AGEA – Autorizzazione

PUA/PAMA<sup>4</sup> – Comune – Approvazione del PUA/PAMA<sup>5</sup>

2) N.O. richiesti per interventi, impianti ed opere che vanno in comunicazione – il nulla-osta è preventivo al rilascio del provvedimento finale o all'eventuale silenzio-assenso. (in questo caso “l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione”)<sup>6</sup>.

Di seguito si elencano gli interventi, impianti ed opere soggette a comunicazione più ricorrenti all'interno di un'area protetta:

Autorizzazioni per opere edilizie – Comuni – SCIA, DIA (art.22 DL 380/2001 e ss.mm.ii.)

Autorizzazioni impianti produzione energia (da fonti rinnovabili sotto una certa potenza) – Comuni – PAS (Procedura Abilitativa Semplificata), Comunicazione

<sup>2</sup> Normativa di riferimento: "Nuovo codice della strada", DL n. 285/92 e ss.mm.ii. - art. 26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.

<sup>3</sup> Normativa di riferimento: "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", DL n. 42/2004 e ss.mm.ii. - artt. 88 e 89

<sup>4</sup> Normativa di riferimento PUA: artt. 55, 57 della L.R.L. n. 38/99 e s.m.i.; art. 18 della L.R.L. n. 24/98 e s.m.i; dalle Norme di Attuazione del PTP; artt. 51, 53 e 54 delle Norme del PTPR .

<sup>5</sup> Considerando che lo strumento del PUA/PAMA è da vedersi strettamente integrato con le ulteriori autorizzazioni edilizie (Permesso di Costruire) e considerando che consente di derogare a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione paesaggistica (PTP/PTPR), si sottolinea l'opportunità per l'Ente parco di valutare complessivamente le due procedure autorizzative (PUA e PdC), che di norma sono accorpate in un unico procedimento in capo al Comune competente, su cui si esprime tramite conferenza di servizi ,

<sup>6</sup> vedi art. 23bis del DL 380/2001

**6** Agenzia Regionale per i Parchi – Linee Guida per la semplificazione e standardizzazione delle procedure per il rilascio dei nulla-osta. LR 29/1997 art.28. – 20/10/2015

*1.2.3. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività che non richiedono concessioni o autorizzazioni, assoggettate a “parere”*

Come già anticipato al par.1.1, a parte i casi per cui non è prevista la richiesta di alcun tipo di nulla-osta o “parere” - come per le normali pratiche agricole - al fine di tutelare i valori ambientali considerati prioritari all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, è opportuno che gli EdG richiedano che qualunque intervento, impianto, opera ed attività che possa comportare trasformazioni o perturbazioni all’assetto ambientale e paesaggistico dell’area protetta sia assoggettato a parere preventivo, obbligatorio e vincolante.

Questo genere di “parere” si applica agli interventi/attività soggette a semplice comunicazione (senza necessità di attesa dei tempi previsti per il silenzio-assenso), e “libere” più ricorrenti in un’area protetta che possono incidere sulla tutela ambientale e paesaggistica, e anche alle attività comunque consentite e previste dalle misure di salvaguardia o dal regolamento, tra le quali:

- attività di edilizia libera ai sensi dell’art.6 380/2001 così come modificato dall’ art.5 del D.L. 40/2010<sup>7</sup>,
- attività scout<sup>8</sup> - Comuni – Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata (comunicazione)
- accensione fuochi – Corpo forestale dello Stato – Comunicazione
- spandimento liquami e spargimento acque di vegetazione - Comunicazione
- attività di ricerca scientifica, che preveda anche cattura e raccolta di flora e fauna, reperti archeologici, paleontologici e mineralogici
- interventi sul patrimonio forestale non soggetti ad autorizzazione né a comunicazione (es. taglio frasca nel terzo inferiore della chioma, capizzatura, manutenzione ordinaria su alberature a individui arborei camporili...)
- pulizia del verde stradale o dei fossi,
- svuotamento e pulitura di fontanili e abbeveratoi,
- attività speleologica

<sup>7</sup> Vedi nota prot.644210 del 19/11/2014 Area Affari Giuridici e Legali della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative. “Chiarimenti sul rilascio di nulla osta per interventi di edilizia libera”

<sup>8</sup> Normativa di riferimento: LR n. 25/2009 – art.9

7 | Agenzia Regionale per i Parchi – Linee Guida per la semplificazione e standardizzazione delle procedure per il rilascio dei nulla-osta. LR 29/1997 art.28. – 20/10/2015

### 3) PROCEDIMENTO

#### 3.1 Premesse

Per gli aspetti procedurali relativi al rilascio del nulla-osta le normative di riferimento sono la LR 29/1997, la legge 394/91, la Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa).

Per quanto riguarda il “parere”, in mancanza di specifiche indicazioni nella normativa di settore (LR 29/97, L 394/91), si fa riferimento alle procedure previste dalla L 241/90 e dalla LR 57/93.

Le indicazioni di cui ai paragrafi successivi, se non diversamente specificato - si intendono riferite alla procedura di rilascio del nulla-osta+parere.

#### 3.2 Presentazione dell'Istanza

I soggetti preposti alla richiesta del nulla-osta/”parere”:

- il soggetto (pubblico o privato) – proprietario dell’area
- altri soggetti (es. affittuario, tecnico incaricato, ...) – se delegati dal proprietario – possono presentare la domanda firmata dallo stesso proprietario e seguire tutto l’iter amministrativo; in alcuni casi (enfiteusi, ...) il titolare del diritto reale può presentare domanda firmata a proprio nome solo se previsto dal contratto firmato con il proprietario del bene;
- il soggetto (es. acea, enel ...) erogatore di un servizio pubblico con autorizzazione al passaggio sulla proprietà da parte di eventuali proprietari dei terreni interessati;
- l’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale (come tramite)

L’istanza finalizzata al rilascio del nulla-osta/”parere” è presentata sulla base della modulistica-tipo allegata (vedi All.I – Mod.1 relativo al nulla-osta e Mod.2 relativo al “parere”) all’Amministrazione deputata al rilascio dell’autorizzazione/concessione finale attraverso gli S.U.E qualora competenti.

Sulla base di tali modelli ciascuna Area protetta definisce la propria modulistica per l’istanza di nulla-osta/”parere”.

L’istanza si compone dei seguenti documenti:

1. modulo di domanda
2. elaborati tecnico-progettuali
3. documentazione a corredo

#### MODULO DI DOMANDA

Dovrà contenere i dati essenziali a presentare la domanda (dati anagrafici e recapiti del richiedente, localizzazione e descrizione dell’intervento), specificando quali sono indispensabili all’accettazione della domanda ed all’avvio della pratica.

Sul modulo *Mod.1* andrà specificato anche a quale tipologia di autorizzazione/concessione è funzionale il nulla-osta e la relativa Amministrazione competente per il provvedimento finale.

Il modulo dovrà contenere anche un’autorizzazione al sopralluogo per i tecnici responsabili dell’istruttoria, ed il consenso all’uso dei dati personali.

#### ELABORATI TECNICO-PROGETTUALI

Oltre alla modulistica, a seconda dalla tipologia degli interventi, per la presentazione dell’istanza si richiede ulteriore documentazione idonea a descrivere compiutamente gli interventi, impianti, opere, attività da realizzare e lo stato di fatto in cui si interviene. Dati fondamentali sono la localizzazione e modalità di realizzazione dell’intervento.

Nel caso in cui il progetto sia presentato tramite Sportello Unico gli elaborati da richiedere saranno preventivamente concordati con l’Amministrazione competente, fermo restando che nel caso vi sia

normativa di settore che definisce gli elaborati da produrre, a meno di casi particolari e opportunamente motivati, non andrà chiesta ulteriore documentazione .

## DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Per i “pareri” (Mod.2) che, non essendo legati ad ulteriori concessioni/autorizzazioni, saranno presentati direttamente all’area protetta, l’EdG potrà richiedere ulteriore documentazione per le verifiche sulla titolarità e sulla legittimità delle preesistenze.

Le dichiarazioni previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 potranno essere rese tramite autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio<sup>9</sup>.

---

### **<sup>9</sup> Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni**

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
  - b) residenza;
  - c) cittadinanza;
  - d) godimento dei diritti civili e politici;
  - e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  - f) stato di famiglia;
  - g) esistenza in vita;
  - h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  - i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  - l) appartenenza a ordini professionali;
  - m) titolo di studio, esami sostenuti;
  - n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  - o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  - p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  - q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  - r) stato di disoccupazione;
  - s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
  - t) qualità di studente;
  - u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  - v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  - z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  - aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- (lettera così modificata dall’art. 49 del d.P.R. n. 313 del 2002)
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  - bbb) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- (lettera introdotta dall’art. 49 del d.P.R. n. 313 del 2002)
- cc) qualità di vivenza a carico;
  - dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  - ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

### **Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà**

1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

### 3.3 Trasmissione dell'Istanza

La LR 29/1997 prevede che siano le amministrazioni competenti per l'adozione del provvedimento finale a farsi carico dell'acquisizione del nulla-osta, anche tramite la convocazione di apposite conferenze di servizi ai sensi della L. 241/1990 e L.R. 57/1993.

La legge n. 134 del 2012 introduce l'obbligo di avvalersi esclusivamente dello sportello unico per l'edilizia (S.U.E. – previsto dal DPR 380/2001) per attivare l'istanza di nulla-osta nell'ambito dei procedimenti edilizi. Laddove siano stati istituiti gli Sportelli Unici per l'Edilizia, il cittadino presenterà l'istanza allo Sportello, che a partire dal 12/02/2013 (modifica art.5 DPR 380/2001 introdotta dal D.L.83/2012 convertito in L.134/2012) diventa il tramite tra il privato e gli Enti/Uffici che devono esprimere pareri o rilasciare assensi. Deve essere lo Sportello Unico per l'edilizia a ritirare le richieste di pareri/assensi redatte dai privati e ad inoltrarle agli Enti/Uffici vari che si devono esprimere, per quanto di loro competenza.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133", lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) diventa l'unico punto di accesso territoriale consentito per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi.

Per quanto riguarda l'acquisizione del nulla-osta, l'EdG concorderà con le relative Amministrazioni competenti quali siano gli Sportelli Unici di riferimento per le varie tipologie di opere, interventi, impianti, attività per cui viene richiesto il nulla-osta. In caso non siano stati attivati gli Sportelli Unici, la richiesta sarà comunque presentata alle Amministrazioni competenti per l'adozione del provvedimento finale <sup>10</sup>.

Per quanto riguarda le procedure di trasmissione delle istanze, la legge prevede che per gli Sportelli Unici siano effettuate con modalità telematica<sup>11</sup>.

A questo scopo l'EdG farà uso della PEC e della firma digitale, "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

I rapporti tra l'EdG e gli Sportelli Unici devono essere definiti dai singoli parchi sul territorio. Oggetto degli accordi che si possono prendere possono riguardare principalmente criteri di standardizzazione operativa in merito ai tempi, ed alle modalità con cui si dovrà svolgere tutto l'iter autorizzativo.

In un'ottica di leale collaborazione tra enti e di semplificazione, l'Amministrazione competente per il provvedimento finale prima di richiedere il nulla-osta all'EdG dovrà effettuare una pre-istruttoria con le

<sup>10</sup> Nel caso dei SUAP art.4 DPR 160/2010 prevede che "nelle more della sua individuazione, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale".

<sup>11</sup> Per quanto riguarda i SUE: Il comma 4-bis dell'art. 5 del DPR 380/2001 prevede che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente devono essere trasmessi con modalità telematica e che il SUE provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies della legge 80/06 relativo alla semplificazione in materia edilizia. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento relativo alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive come definito dalla legge 133/08. Le amministrazioni provvedono a detti adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda i SUAP: I documenti relativi all'istruttoria sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico (All.2). In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso; il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti alle amministrazioni pubbliche competenti.

verifiche di competenza (titolarità del richiedente, legittimità e conformità urbanistica), per evitare la trasmissione di istanze il cui esito sarebbe comunque negativo.

Nel caso in cui l'Amministrazione competente mostri la necessità di supporto per carenza di personale tecnico, questa dovrà fare richiesta di assistenza all'EdG dell'area protetta e tale richiesta dovrà essere oggetto di apposito accordo tra le parti. I dipendenti dell'area protetta incaricati dovranno essere autorizzati dall'ufficio del personale della Regione Lazio ai sensi degli articoli 382 e 383 del Regolamento regionale 1/02 e dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/01. L'accordo dovrebbe prevedere anche le competenze ed il ruolo del tecnico incaricato<sup>12</sup>.

Per quanto riguarda l'acquisizione del “parere” di cui al par. I.I, il richiedente stabilisce rapporto diretto con l'EdG.

### **3.4 Termini del procedimento e silenzio-assenso**

La domanda è considerata irricevibile qualora manchino le informazioni specificate nel modulo (vedi par. 3.2) come indispensabili all'accettazione della domanda ed all'avvio della pratica (dati anagrafici e recapiti del richiedente, localizzazione e descrizione dell'intervento).

Il provvedimento relativo al nulla-osta è emesso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento (protocollo in ingresso) della documentazione relativa all'istanza completa in ogni sua parte.

Il provvedimento relativo al “parere” è emesso entro il termine di 30 giorni dal ricevimento (protocollo in ingresso) della documentazione relativa all'istanza completa in ogni sua parte, come previsto dalla L 241/90. Se la documentazione è incompleta ma comunque formalmente istruibile e quindi sono richieste integrazioni, i tempi si interrompono dalla data della nota di richiesta delle stesse finché non viene fornita la documentazione integrativa.

Nella nota di richiesta di integrazioni dovranno essere indicati i tempi entro cui fornire le integrazioni.

Nel caso non pervengano le integrazioni richieste, permanendo la carenza di informazioni, a titolo precauzionale non può essere emesso il nulla-osta/”parere” positivo.

L'istruttoria tecnica dal parte del RP termina con la trasmissione del parere tecnico al direttore, responsabile dell'adozione del provvedimento. Il parere proposto dal RP può essere confermato o meno dal direttore, che in base ad ulteriori valutazioni che andranno esplicitate nell'atto finale, può esprimersi anche in difformità dell'esito dell'istruttoria tecnica.

Potranno essere definite delle tempistiche per le procedure interne dalle singole aree protette.

In caso il nulla-osta /”parere” sia richiesto da altra pubblica amministrazione e non venga emesso entro i termini previsti dalla legge, come previsto dall'art.17-bis della L 241/90 (introdotto dalla L 124/2015 art.3), si applica il silenzio-assenso.

Al contrario, laddove il nulla-osta/”parere” non sia richiesto da una pubblica amministrazione, e non venga emesso entro i termini previsti dalla legge, trattandosi di materia ambientale (art.20 c.4 della L 241/90), non si applica il silenzio-assenso.

La Sentenza del Consiglio di Stato n° 5188 del 28/10/2013<sup>13</sup> conferma il superamento del contrasto tra art.13 della 394/91 e art.20 della 241/90 (come modificato dalla L80/2005), decretando che prevale la necessità di espressione del parco sulla tempistica definita dalla L 394/91.

Resta fermo che in caso di superamento dei termini di legge per il rilascio del ”parere”, il soggetto richiedente ha diritto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inoservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (art. 2-bis. L 241/90).

<sup>12</sup> Circolare della Regione Lazio n.84879 del 16/02/2015 “Disposizioni datoriali in materia di incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001” ed ai “Criteri generali enucleati dal Tavolo tecnico previsto dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013”.

<sup>13</sup> “... l'intervento dell'art. 20 della legge n. 241/1990, come successivamente modificato, determina che il regime del silenzio-assenso non trovi applicazione in materia di tutela ambientale, con la conseguenza che il diniego di n.o., pur sopravvenuto oltre il termine fissato dalla legge precedente, risulta pienamente legittimo ...”.

L'art. 28 del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede inoltre l'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte. Le modalità di applicazione sono state definite nelle "Linee guida per l'applicazione dell'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte" (Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 9 gennaio 2014).

Quando la richiesta di nulla-osta è presentata dall'Amministrazione competente per il provvedimento finale, o comunque finalizzata ad ottenere una concessione/autorizzazione, l'EdG non è tenuto al preavviso di diniego ex art. 10bis della 241, in quanto si configura come atto endoprocedimentale (sentenza del Cons. Stato n. 1729 del 10/04/2014).

### 3.5 Misure anticorruzione e trasparenza

Nell'ambito dell'adeguamento alle norme anticorruzione (L 190/2012), nella predisposizione del Piano Anticorruzione possono essere evidenziate le seguenti misure da applicare alle procedure per il rilascio dei nulla-osta/"parere":

- la distinzione tra RP e responsabile della firma dei nulla-osta/"parere"
- l'istituzione di un gruppo di lavoro formato da funzionari e dirigenti tecnici dell'Ente per esaminare l'istruttoria tecnica.
- La rotazione del personale che istruisce il nulla-osta/"parere"
- Un'elencazione puntuale di criteri per la valutazione delle istanze.

### 3.6 Istruttoria

#### 3.6.1 Verifica di conformità dell'intervento

L'istruttoria del procedimento consiste in una verifica di conformità dei progetti di interventi, impianti, opere, attività alle disposizioni degli atti istitutivi e degli strumenti di pianificazione e gestione dell'Area protetta, come di seguito indicati:

- a) le disposizioni del Piano dell'area protetta, se approvato
- b) le disposizioni del Regolamento del Parco, se approvato
- c) le norme di salvaguardia della legge istitutiva, vigenti fino all'approvazione del Piano dell'area protetta
- d) le misure di salvaguardia di cui all'art.8 della LR 29/1997<sup>14</sup>
- e) i criteri di gestione forestale di cui all'art.33<sup>15</sup> della LR 29/1997, se approvati
- f) le disposizioni dell'eventuale Piano di Gestione e Assestamento Forestale, se approvato.

---

<sup>14</sup> per gli effetti dell'art. 3, comma 16, della L.R. n. 10 del 10/11/2014, viene riaffermata la vigenza delle misure di salvaguardia su tutte le aree protette (Parchi e Riserve) regionali, dichiarate decadute dalla sentenza n. 6124/2013 del Consiglio di Stato, Sezione V

<sup>15</sup> LR 29/1997 - art. 33 (Gestione del patrimonio forestale)

1. L'organismo di gestione, entro due anni dalla istituzione dell'area naturale protetta, determina i criteri per l'utilizzazione del patrimonio forestale, nel rispetto delle finalità della legge regionale istitutiva e della disciplina contenuta nel piano e nel regolamento dell'area stessa.
2. I criteri di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della sezione aree naturali protette, e devono indicare (12a1):
  - a) le modalità ed i criteri, di gestione, utilizzazione e trasformazione del governo dei boschi;(12a2)
  - b) le modalità di esercizio dell'uso civico di legnatico per la popolazione residente, secondo le consuetudini locali;
  - c) le modalità e gli interventi per la tutela del patrimonio forestale dal pericolo degli incendi.
3. Qualsiasi intervento sul patrimonio forestale all'interno dell'area naturale protetta deve essere comunque sottoposto al preventivo nulla osta dell'organismo di gestione ai sensi dell'articolo 28.
4. La Regione e gli organismi di gestione promuovono l'individuazione e la conservazione dei boschi e dei popolamenti arborei in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione e promuovono la realizzazione di vivai per la produzione di materiale autoctono e la conservazione delle specie di particolare interesse, rare o minacciate.

Il nulla osta/”parere” è rilasciato verificando la conformità degli interventi alle finalità generali indicate nella legislazione in materia di aree protette e a quelle proprie del Parco in ragione dei suoi valori naturalistici, paesistici ed ambientali.

I Piani e Regolamenti adottati e non ancora approvati possono essere considerati come elementi di indirizzo e di supporto all’analisi istruttoria, ma non possono essere considerati come elementi di valore prescrittivo.

Per quanto riguarda Piani di Gestione e Assestamento Forestale approvati da altri enti ed il Regolamento Forestale Regionale (Regolamento n.7 del 2005), la verifica di coerenza è di competenza dei rispettivi enti di riferimento. Questi strumenti potranno essere presi come elementi di indirizzo e di supporto all’analisi istruttoria funzionale al rilascio del nulla-osta/”parere”, che deve essere comunque espresso sulla base di valutazioni di carattere ambientale.

### 3.6.2 Criteri dell’istruttoria

L’EdG, nell’ambito dell’istruttoria, procede preliminarmente a verificare che il progetto di intervento, impianto, opera, attività da realizzare sia consentito dalle disposizioni proprie dell’Area protetta ( contenute negli atti e negli strumenti elencati al precedente paragrafo 2.2.6), in base alla specifica zona in cui è previsto e alle modalità e caratteristiche di realizzazione e gestione.

In caso di intervento, impianto, opera, attività consentita dagli atti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione e gestione dell’Area protetta, l’EdG procede quindi ad accettare, sulla base delle conoscenze scientifiche su specie, elementi e ambienti relative all’area protetta, il rispetto, da parte dell’intervento, delle finalità di salvaguardia dell’Area protetta come perseguiti dagli atti e dagli strumenti di cui al precedente paragrafo 2.2.6 .

Nel caso del nulla-osta, la verifica della titolarità del richiedente, della legittimità edilizia e della conformità urbanistica con i PRG comunali ed altri Piani (PTP, PTPR, PAI) è in carico all’Amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale. Eventuali non conformità con le norme tecniche dei piani sovraordinati non possono essere addotte come eventuale motivazione ad un diniego. La verifica dei piani sovraordinati può essere effettuata come ulteriore elemento a supporto dell’istruttoria.

Pertanto il Parco non è tenuto ad effettuare questo genere di verifiche, salvo che diversamente concordato con le Amministrazioni competenti, in un’ottica di collaborazione tra enti.

Sul provvedimento di nulla-osta andrà specificato che:

- la validità del nulla-osta è subordinata al rispetto dei diritti di terzi
- è demandata al Comune e/o altra Amministrazione competente la verifica della titolarità del richiedente, del titolo all’esecuzione dell’intervento e della legittimità edilizia ed urbanistica ed alla normativa di settore, nonché della presenza di ogni ulteriore autorizzazione, parere, nulla osta comunque denominati, avvertendo che il presente atto, in base al disposto dell’art. 9 comma 7 della L.R. 6 Luglio 1998, n.24, non assorbe l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Per quanto riguarda la verifica di conformità con il PTPR adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, in base all’art.9 della LR n. 24/98, “nelle more dell’approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR”. L’espressione del parere sulla verifica di conformità con il PTP/PTPR resta in capo agli uffici regionali competenti. L’EdG è tenuto comunque ad effettuare le opportune verifiche di coerenza con il PTP/PTPR nella definizione di prescrizioni, ed eventualmente a tenerne conto come elementi di supporto all’analisi istruttoria.

Nel caso del “parere”, rispetto alle verifiche previste per il nulla-osta, l’EdG è tenuto ad effettuare le verifiche sulla titolarità del richiedente ed eventualmente sulla legittimità delle preesistenze.

Nell'ottica della valutazione degli effetti cumulativi, è opportuno formulare il nulla-osta/”parere” in relazione ad eventuali altri provvedimenti già rilasciati in precedenza. A questo scopo sarebbe utile una banca dati informatizzata.

### **3.7 Preavviso di diniego, motivi ostantivi e osservazioni**

Nel caso in cui il nulla-osta sia funzionale alla realizzazione di opere/interventi/impianti che richiedono concessioni/autorizzazioni, o da ottenersi anche tramite semplice comunicazione, trattandosi di atto comunque endoprocedimentale, non è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva del preavviso di rigetto<sup>16</sup>

Nel caso del “parere” richiesto direttamente all’EdG, l’art. 10 bis della L 241/90 prevede, prima della formale emissione del parere negativo, l’EdG comunichi all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della richiesta indicando tutti gli elementi motivazionali che potrebbero, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, suffragare un provvedimento finale negativo, assegnando un termine all’istante per eventuali osservazioni, decorso il quale, senza che siano pervenute osservazioni, conclude il procedimento.

Quando la documentazione allegata all’istanza, seppur carente, è sufficiente a valutare negativamente il rilascio del nulla-osta/”parere”, è opportuno procedere al diniego anche senza richiesta di integrazioni, che costituirebbero un inutile aggravio a carico del richiedente.

### **3.8 Rilascio o diniego del nulla-osta**

L’esito dell’istruttoria determina la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso di rilascio del nulla-osta/”parere”, eventualmente con prescrizioni, ovvero con un provvedimento di diniego.

Il rilascio o diniego del nulla-osta/”parere” è emesso con un provvedimento del Direttore.

Il provvedimento può essere espresso con determinazione, sulla base di quanto raccomandato nella circolare del Ministero degli Interni (n.6 del 22/06/1993).

Il provvedimento contiene le motivazioni di accoglimento o diniego in riferimento alle norme di Piano o alle Misure di Salvaguardia, ed eventuali ulteriori indicazioni che chiariscono la validità ed il ruolo del provvedimento rispetto agli altri pareri e le verifiche effettuate dall’EdG rispetto a quelle di competenza di altre amministrazioni.<sup>17</sup>

Le motivazioni saranno pertanto espresse in riferimento agli atti istitutivi e agli strumenti di pianificazione e gestione dell’Area protetta (di cui al par. 3.6.1), suffragati da ulteriori verifiche aggiornate e contestualizzate. Tra le indicazioni riportate nel provvedimento, sarebbe opportuno esplicitare che l’esito positivo del nulla-osta, unitamente alle prescrizioni eventuali in esso contenute, deve avere specifica evidenza nel provvedimento abilitativo o autorizzativo o di assenso comunque denominato rilasciato dall’Amministrazione titolare del procedimento principale.

### **3.9 Prescrizioni**

Il provvedimento di rilascio del nulla-osta/”parere” può essere un semplice atto di assenso all’istanza, oppure contenere puntuali prescrizioni alla realizzazione dell’intervento, impianto, opera, attività, al fine di soddisfare la condizione di conformità alle norme proprie dell’Area protetta.

<sup>16</sup> “il parere reso al Comune ai fini paesaggistici dall’Amministrazione preposta alla tutela dello specifico interesse (n.d.r. : nel caso si trattava del diniego di nulla-osta ex art. 13 L. 394/1991 emesso dall’Ente Parco del Cilento e del Vallo di Diano) non è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva del preavviso di rigetto di cui al citato art. 10-bis (n.d.r. : della Legge 7 agosto 1990 n . 241 e ss.mm.ii.), in quanto esso costituisce esercizio, entro un termine decadenziale, di un potere che intercorre tra autorità pubbliche (cfr. per tutte Cons. Stato, VI, 21 settembre 2011, n. 5293; VI, 20 dicembre 2011, n. 6725; VI, 2 febbraio 2012, n. 576, VI, 9 luglio 2013, n. 3616)”

<sup>17</sup> Ad esempio “è demandato al Comune di ... la verifica del titolo all’esecuzione dell’intervento, della legittimità dello stato attuale del fabbricato, nonché della presenza di ogni ulteriore autorizzazione, parere, nulla osta comunque denominati, avvertendo che il presente atto, non esime il richiedente dall’ottenimento di tutti gli altri pareri e/o autorizzazioni, anche paesaggistiche, previsti dalla normativa vigente.”

Le prescrizioni possono pertanto essere riferite alle modalità attuative dell'intervento in base alle disposizioni (Piano/Regolamento, o Misure di Salvaguardia) dell'Area protetta e, sulla base dei dati conoscitivi su specie, elementi e ambienti tutelati.

Le prescrizioni potranno fare riferimento a quelle di altri Piani (come ad esempio il PTP/PTPR, PAI), adattandole alla situazione e rivedendole in funzione delle valutazioni di carattere ambientale, di stretta competenza dell'area protetta.

Le prescrizioni possono avere funzione di misure mitigative, che possono riguardare:

1. limitazioni temporali alla realizzazione delle opere (es. divieto d'esecuzione dei lavori o d'utilizzo dell'opera durante il periodo riproduttivo di una o più specie tutelate),
2. limitazioni spaziali (es. divieto d'accesso o d'esecuzione dei lavori in una certa area giacché molto delicata dal punto di vista ecologico, come i siti di riproduzione di specie animali e vegetali tutelati),
3. limitazioni nell'ubicazione e nella gestione del cantiere e nell'uso di tipologie di mezzi meccanici e d'attrezzature (es. obbligo d'impiego di un determinato, specifico macchinario, poiché l'utilizzo di un mezzo rispetto ad un altro può comportare una diversa modalità di cantierizzazione delle opere con conseguente impatto negativo sull'ambiente e il paesaggio),
4. obbligo ad inserire opere di mitigazione ambientale (es. realizzazione di barriere antirumore, realizzazione di siepi o filari, ecc.),
5. obbligo di ripristino delle aree degradate (es. ripristino del manto erboso nelle aree interessate da lavori di escavazione o di cantiere) o dell'area in oggetto, una volta cessato l'utilizzo previsto in progetto.

In caso la difformità dal nulla-osta/”parere” comporti effetti sull’ambiente assimilabili alla violazione delle misure di salvaguardia o alle norme di piano/regolamento (LR 29/97 art.28 c.2/art.27 c.2), si configura la possibilità di applicare le sanzioni di cui all’art.38 della LR 29/97.

Per quanto riguarda il nulla-osta, inoltre, la normativa specifica che “qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un’attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell’ente di gestione dispone la sospensione dell’attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell’articolo 29 della L 394/1991.”. Analogamente le stesse disposizioni sono da applicare per gli interventi/attività per cui è stato rilasciato un “parere”.

### 3.10 Pubblicazione

Ai sensi dell’art. 13 della L.394/91 il nulla-osta deve essere pubblicato sull’albo pretorio dell’Ente Parco e del Comune interessato per 7 giorni.

Se il nulla-osta viene approvato sotto forma di Determinazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs 267/2000, queste devono essere pubblicate per 15 gg.

In ogni caso il D.Lgs. 33/2013 sul riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza prevede all’art.8 la pubblicazione obbligatoria sull’albo pretorio on-line per un periodo di 5 anni.<sup>18</sup>

In base alla L. 69/2009 dal 2013 ha valenza legale solo la pubblicazione sull’Albo on-line.

La L 394/91 prevede che i nulla-osta con esito negativo siano pubblicati per intero e quelli positivi per estratto.

Il RP è responsabile della pubblicazione del provvedimento. Nel caso della pubblicazione sull’albo pretorio on-line è opportuno che rimanga traccia della trasmissione del provvedimento alla persona responsabile della pubblicazione sul sito dell’EdG.

L’esito della richiesta di nulla-osta è comunicato all’amministrazione competente del parere finale.

Per quanto riguarda il “parere”, in mancanza di specifiche indicazioni nella normativa di settore (LR 29/97, L 394/91), si fa riferimento alle procedure previste dalla L 241/90 e dalla LR 57/93; è prevista la

<sup>18</sup> **D.Lgs. 33/2013 riordino obblighi pubblicità e trasparenza** Art. 8 - Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione. “I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti per il trattamento dei dati personali e dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma .”

15 | Agenzia Regionale per i Parchi – Linee Guida per la semplificazione e standardizzazione delle procedure per il rilascio dei nulla-osta. LR 29/1997 art.28. – 20/10/2015

comunicazione ai soggetti interessati e, per garantire la trasparenza, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'EdG nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

### **3.11 Tempi di validità**

La norma non specifica i tempi di validità del nulla-osta. Nel caso in cui il nulla-osta sia legato a concessioni/autorizzazioni con una durata definita, la sua validità può intendersi estesa alla durata dell'atto di assenso finale. In caso contrario è possibile specificare i tempi di validità sul provvedimento. In caso non siano definiti i tempi di validità, il nulla-osta/”parere” si intende valido finché non intervengano fatti o atti sopravvenuti che comportino una nuova valutazione dell’interesse pubblico.

Nel provvedimento va specificato che è necessaria la comunicazione relativa alla data d'inizio dei lavori.

Copia

#### **4. RACCORDO CON ALTRE PROCEDURE (Valutazione di Incidenza, Autorizzazione Paesaggistica)**

Per quanto riguarda i rapporti tra nulla-osta/”parere” e parere di Valutazione di Incidenza – VlncA - (ex art.5 DPR 357/1997), si tratta di procedure di tutela aventi diverso oggetto. Il fatto che siano pareri rilasciati da enti strettamente collegati per ambito e per funzioni (Enti Parco e Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative – Area Sistemi Naturali), richiede un coordinamento per assicurare la coerenza tra i due pareri. Quando la Valutazione di Incidenza, che della valutazione di compatibilità ambientale costituisce solo una parte, seppur rilevante, è negativa, il nulla-osta/”parere” ne dovrà tenere conto, e per la natura onnicomprensiva del provvedimento, non potrà essere favorevole e l’opera in oggetto non potrà essere attuata; d’altronde, se la Valutazione di Incidenza è positiva non sarà comunque sufficiente a consentire il rilascio dell’autorizzazione ultima alla realizzazione dell’opera<sup>19</sup>.

Il nulla-osta/”parere” inoltre può essere ulteriormente restrittivo, impartendo prescrizioni aggiuntive rispetto alla Valutazione d’Incidenza. In tal caso vanno applicate quelle più restrittive.

L’EdG dovrà attendere che sia espresso il parere di Valutazione di Incidenza prima di formulare il nulla-osta/”parere”. Per quanto riguarda il rispetto dei tempi previsti dalla L 241/91 e dalla LR 29/97, qualora il parere relativo alla Valutazione di Incidenza arrivi in tempi tali da non consentire l’espressione del Parco entro i 60/30 giorni previsti, il RP dovrebbe comunicare al richiedente l’interruzione del procedimento, che riprenderà a partire dalla data di acquisizione del parere di VlncA.

In base alle disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (DLgs 42/2004 e ss. mm. e ii., art. 146, comma 6; commissioni per il paesaggio - DLgs 42/2004 e ss. mm. e ii., art. 148) e quindi a livello regionale di recepimento ed attuazione (LR 24/98, art. 9, comma 7), non sussistono più le condizioni perché il provvedimento di nulla-osta rilasciato dall’EdG dell’Area protetta possa assumere il valore anche di autorizzazione paesaggistica.

I due provvedimenti pertanto, di autorizzazione paesaggistica e di rilascio di nulla-osta, restano in capo a soggetti diversi (Regione o Comune delegato / EdG) e per i criteri di istruttoria seguono quanto definito dalle reciproche normative e disposizioni di riferimento.

Ne consegue che l’art. 5 del D.P.R. nr. 380 del 2001, nell’assegnare allo Sportello unico per l’edilizia l’acquisizione di tutti gli “atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio”, si riferisce certamente a tutti i pareri e nulla-osta endoprocedimentali intesi al rilascio del permesso di costruire, ma non può estendersi anche a un’autorizzazione diversa ed esterna rispetto a tale procedimento, quale è l’autorizzazione paesaggistica eventualmente richiesta per l’esecuzione dell’intervento, che perciò rimane a carico del richiedente il permesso.

Pertanto il Parco può effettuare l’istruttoria ed eventualmente rilasciare il nulla-osta di competenza indipendentemente dall’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica; la verifica della coerenza tra le risultanze dei due atti spetta dunque al Comune in sede di rilascio/diniego della concessione finale.

<sup>19</sup> cfr Nota della Direzione Regionale Ambiente n° 67458 del 10 aprile 2009; Stefutti, 2008 in: dirittoambiente.net

17 | Agenzia Regionale per i Parchi – Linee Guida per la semplificazione e standardizzazione delle procedure per il rilascio dei nulla-osta. LR 29/1997 art.28. – 20/10/2015

## SECONDA PARTE

### PROPOSTE PER MIGLIORARE LA QUALITA' DEL SERVIZIO

#### **Fornire informazioni al cittadino da pubblicare sul sito istituzionale dell'Area protetta**

Sul sito web istituzionale di ogni Area protetta andranno specificate le informazioni utili al cittadino per comprendere le procedure di rilascio del nulla-osta in relazione alle autorizzazioni/concessioni da richiedere ed alle relative autorità competenti.

In particolare andranno indicate:

- le tipologie di interventi più frequenti per cui è necessaria la richiesta del nulla-osta e del “parere” (vedi Abaco tipologie intervento, opera, impianto, attività), specificando che non vuole essere un elenco completo ed esaustivo, ma un riferimento utile per le richieste più ricorrenti,
- il tipo di autorizzazione/concessione/comunicazione finale in relazione al quale va richiesto il nulla-osta,
- qual è l'Amministrazione competente per il rilascio del provvedimento finale,
- altre possibili autorizzazioni da richiedere (es. VIncA in caso di sito Natura 2000, Autorizzazione paesaggistica...)
- i riferimenti dei responsabili dell'Ente a cui chiedere informazioni
- gli Elaborati Tecnico-Progettuali da allegare per le diverse tipologie di interventi (vedi Abaco Elaborati Tecnico-Progettuali)

Considerando la rapida evoluzione della normativa, andrà specificato che le informazioni riportate hanno carattere puramente informativo, e che non sostituiscono in alcun modo la normativa nazionale e regionale, per le quali si invita a far riferimento alle fonti ufficiali.

#### **Uniformare e stabilire dei criteri comuni sui diritti di istruttoria**

In considerazione della prassi diffusa di introdurre tramite delibera i diritti di segreteria/istruttoria di norma previsti per gli Enti locali anche nelle aree protette e considerata la mancanza di riferimenti normativi specifici su detti diritti in relazione al rilascio del nulla-osta da parte degli Enti di gestione delle aree protette, è emersa l'esigenza di capire come inquadrare normativamente questa prassi al fine di uniformare procedure e criteri per stabilire le modalità e l'entità degli oneri richiesti. A questo scopo ci si è avvalsi della consulenza del Comitato per la Legislazione a supporto dell'Ufficio Legislativo del Segretariato Generale della Regione Lazio che si è espresso affermando che “non si possa legittimare l'introduzione di diritti di segreteria per il rilascio di pareri e nulla-osta di competenza dell'Ente”, trattandosi di atti endoprocedimentali “adottati nell'esercizio del potere pubblico di controllo spettante all'Ente in ordine alla verifica di compatibilità con la normativa vigente di interventi, opere, comportamenti dei privati, e dunque, essenzialmente di atti adottati nell'interesse pubblico, per i quali non è possibile imporre al privato un onere contributivo”.

#### **Archivio/Banca dati informatica**

Per consentire l'analisi dei provvedimenti presi, al fine di una corretta gestione dell'Area protetta, l'EdG è tenuto a predisporre un archivio informatizzato, o banca-dati, delle istanze di nulla-osta/”pareri” e relativa istruttoria, da tenere costantemente aggiornato.

L'archivio informatizzato, per ciascuna istanza di nulla-osta, opportunamente numerata, riporterà le seguenti informazioni:

1. i dati geografici, relativi alla localizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività proposto, con l'individuazione dell'area interessata (in formato poligono .shp georeferenziato in UTM 33 WGS 84) possibilmente disegnato su base catastale o su CTR almeno in scala 1:10.000);

2. i dati descrittivi, relativi a:

- a) tipologia di intervento, impianto, opera, attività (vedi Abaco tipologie intervento),
- b) superfici interessate
- c) zona dell'Area protetta in cui è localizzato l'intervento,
- d) elementi o aspetti tutelati dall'Area protetta potenzialmente interessati dall'intervento (naturali o storico-culturali),
- e) provvedimento conclusivo del procedimento e motivazioni in caso di diniego,
- f) eventuali prescrizioni,
- g) data di inizio e di conclusione del procedimento,
- h) proroga del termine del procedimento (si/no, motivi),
- i) tipologia di provvedimento finale in funzione del quale è richiesto il nulla-osta,
- j) amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale,
- k) note varie (contatti avuti con altri soggetti, ecc.)

L'archivio, predisposto dall'ente gestore per ciascuna Area protetta, è reso disponibile anche alla Regione Lazio, per le necessità istituzionali (come ad esempio quelle finalizzate alla trasparenza e condivisione dei dati – vedi portale dati.lazio.it).

#### **Abaco tipologie intervento, opera, impianto, attività**

##### **Interventi Edilizi**

- Nuova costruzione
- Ristrutturazione edilizia
- Restauro o risanamento conservativo
- Manutenzione straordinaria
- Manutenzione ordinaria
- Variante in corso d'opera al progetto
- Recinzioni
- Altro

##### **Interventi Forestali - sul Verde**

- Interventi Forestali*
- Taglio di fine turno bosco ceduo
- Taglio di fine turno fustaia
- Taglio di diradamento bosco ceduo
- Taglio di diradamento fustaia
- Miglioramento e ricostituzione boschiva
- Rimboschimento
- Decespugliamento
- Uso civico di legnatico
- Altro

##### *Interventi sul Verde*

- Taglio albero/i
- Espianto e trapianto in altro sito
- Nuovo Impianto
- Potature alberi e siepi
- Raccolta di legna secca a terra
- Pulizia fosso (vegetazione)
- Interventi di lotta obbligatoria
- Interventi fitosanitari

Messa in sicurezza

Altro

### **Attività con ricadute ambientali**

Riprese cinematografiche/fotografiche

Manifestazioni sportive

Spettacoli, eventi

Attività scout/campeggio

Ricerca scientifica

Svuotamento e pulitura di fontanili e abbeveratoi

Apertura pozzi/captazioni

Scavi archeologici

Altro

### **Abaco Elaborati Tecnico-Progettuali**

#### **Interventi Edilizi**

Nuova costruzione, Ristrutturazione edilizia, Restauro o risanamento conservativo, Manutenzione straordinaria, Manutenzione ordinaria, Variante in corso d'opera al progetto

- Piante, prospetti e sezioni, ante operam dell'edificio/manufatto
- Piante, prospetti e sezioni post operam dell'edificio/manufatto
- Documentazione fotografica stato attuale
- Relazione tecnica
- Planimetria generale dell'area nello stato attuale
- certificato di destinazione urbanistica (\*)
- estratto di mappa catastale (\*)
- certificazione di conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici vigenti alle norme vigenti o dichiarazioni di conformità, resa dal Comune di appartenenza o dal tecnico incaricato (\*)

(\*) verifiche di competenza del Comune (vedi par.3.6.2)

#### Recinzioni

- Documentazione fotografica stato attuale
- Relazione tecnica descrittiva della tipologia di recinzione
- Planimetria generale dell'area ante e post operam

#### **Interventi Forestali - sul Verde**

##### *Interventi Forestali*

Taglio di fine turno bosco ceduo, Taglio di fine turno fustaia, Taglio di diradamento bosco ceduo, Taglio di diradamento fustaia, Miglioramento e ricostituzione boschiva, Rimboschimento, Decespugliamento, Altro

- Dichiarazione riportante:
  - Specie interessate
  - Superficie interessata
  - Età del bosco dall'ultimo taglio
  - Ultimo decespugliamento eseguito o ultimo anno di coltivazione: anno .....
  - Eventuale patologia riscontrata
- Planimetria generale con evidenziata la superficie interessata;
- Documentazione fotografica;
- Relazione tecnica – come prevista dal regolamento regionale n.7/2005

#### Uso civico di legnatico

- Dichiarazione riportante la localizzazione terreni di uso civico (comune, località)

#### *Interventi sul Verde*

Taglio albero/i, Espianto e trapianto in altro sito, Nuovo Impianto, Potature alberi e siepi, Raccolta di legna secca a terra, Pulizia fosso (vegetazione), Interventi di lotta obbligatoria, Interventi fitosanitari, Messa in sicurezza, Altro

- Dichiarazione riportante:
  - Specie interessate
  - Dati quantitativi (n. alberi, lunghezza siepe...)
  - Età dell'albero/pianta
  - Eventuale patologia riscontrata
- Planimetria generale con evidenziata la superficie interessata;
- Documentazione fotografica;

#### **Attività con ricadute ambientali**

Riprese cinematografiche/fotografiche, Manifestazioni sportive, spettacoli, eventi, Attività scout/campeggio, Ricerca scientifica, Svuotamento e pulitura di fontanili e abbeveratoi, Scavi archeologici, Altro

- Relazione descrittiva, riportante:
  - descrizione del tipo di attività svolte
  - durata, (giorni ed eventuale orario di inizio e di fine)
  - numero previsto di persone interessate
  - numero e tipo di automezzi eventualmente impiegati
  - tipo e quantità delle eventuali strutture di servizio utilizzate
  - ogni altro elemento utile per valutare l'impatto con l'ambiente naturale del luogo interessato
- Planimetria generale dell'area con chiara individuazione del percorso o area interessata

## ALLEGATO I – MODULO TIPO PER ISTANZA RILASCIO NULLA-OSTA/”PARERE”

**Mod. I - MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA-OSTA – ai sensi dell'art.28 della LR 29/97 per il rilascio di concessioni od autorizzazioni per interventi, impianti, opere ed attività all'interno dell'area naturale protetta**

### DENOMINAZIONE E RECAPITI AREA PROTETTA

*Documentazione minima necessaria per l'accettazione della domanda e l'apertura dell'istruttoria*

**TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITA'**  
(vedi abaco tipologie di intervento, opera, impianto, attività)

**TITOLARE DEL PROGETTO ed eventuale TECNICO INCARICATO**

Dati anagrafici (nome, cognome, ragione sociale, residenza, cod.fiscale, p.iva)

Indirizzo per corrispondenza, recapiti telefonici, e-mail, PEC

Titolarità (proprietario, legale rappresentante, affittuario con delega del proprietario, altro...)

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

Indirizzo, località

riferimenti catastali (foglio, particella...)

**AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE per cui si richiede il nulla-osta**

**AMMINISTRAZIONE COMPETENTE PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE**

Con il presente modulo, il sottoscritto chiede il rilascio del nulla-osta, ai sensi della LR 29/1997 art.28, per il progetto presentato.

A tal fine, l'istanza si compone dei seguenti documenti da fornire in formato digitale più una copia cartacea:

**ELABORATI TECNICO-PROGETTUALI**  
(vedi abaco Elaborati Tecnico-Progettuali)

**ALLEGATI**

(delega e copia documento identità del delegante, eventuali autorizzazioni o pareri già acquisiti...)

Il sottoscritto dichiara, di prendere atto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di autorizzare al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell'Ente e della Regione Lazio.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che quanto espresso nella presente istanza corrisponde a verità.

Il sottoscritto autorizza il personale tecnico dell'Ente di Gestione dell'area protetta ad eseguire i sopralluoghi ritenuti opportuni all'interno dell'area oggetto dell'istanza, nonché ad eseguire il relativo rilievo fotografico e GPS qualora dovesse essere considerato necessario.

data

firma

*Si fa presente che il nulla-osta è rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta (art. 13 legge 6 dicembre 1991 n. 394) e che l'intervento potrà essere effettuato solo a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente territoriale competente del provvedimento finale.*

C O P I A

**Mod.2 - MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL PARERE – verifica di compatibilità di impianti, opere, interventi, attività che non richiedono ulteriori autorizzazioni/concessioni, con gli obiettivi di tutela conferiti all'AP con la legge istitutiva, le misure di salvaguardia della LR 29/97 (art.8), Piano e Regolamento approvati.**

**DENOMINAZIONE E RECAPITI AREA PROTETTA**

*Documentazione minima necessaria per l'accettazione della domanda e l'apertura dell'istruttoria*

**TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITA'**  
(vedi abaco tipologie di intervento, opera, impianto, attività)

**TITOLARE DEL PROGETTO ed eventuale TECNICO INCARICATO**

Dati anagrafici (nome, cognome, ragione sociale, residenza, cod.fiscale, p.iva)

Indirizzo per corrispondenza, recapiti telefonici, e-mail, PEC

Titolarità (proprietario, legale rappresentante, affittuario con delega del proprietario, altro...)

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO**

Indirizzo, località

riferimenti catastali (foglio, particella...)

Con il presente modulo, il sottoscritto chiede il rilascio del parere per il progetto presentato.

A tal fine, l'istanza si compone dei seguenti documenti da fornire in formato digitale più una copia cartacea:

**ELABORATI TECNICO-PROGETTUALI**

(vedi abaco Elaborati Tecnico-Progettuali)

**DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

(titolarità del richiedente, titolo di possesso, documentazione di legittimità delle preesistenze, certificazione di conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici vigenti)

**ALLEGATI**

(delega e copia documento identità del delegante, eventuali autorizzazioni o pareri già acquisiti...)

---

Il sottoscritto dichiara di prendere atto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di autorizzare al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell'Ente e della Regione Lazio.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che quanto espresso nella presente istanza corrisponde a verità.

Il sottoscritto autorizza il personale tecnico dell'Ente di Gestione dell'area protetta ad eseguire i sopralluoghi ritenuti opportuni all'interno dell'area oggetto dell'istanza, nonché ad eseguire il relativo rilievo fotografico e GPS qualora dovesse essere considerato necessario.

data

firma

*Si fa presente che il parere è rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta (art. 2 comma 2 legge n.241/1990).*

Copia